



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 234 del 3/02/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALENTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.74 C5 DEL 26/10/2022 (Gara: VIRTUS PRENESTINO – VALENTIA del 7/10/2022 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 18/11/2022

Con reclamo inviato ritualmente e nei termini la società Valentia ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo di primo grado, richiamata in epigrafe, con la quale era stato respinto il suo reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore Borghesan Alessio nato il 22-6-1999 matricola 5757971.

La reclamante ricorda come il ricorso fosse stato motivato con la violazione della norma che prevede l'impiego nel campionato under 19 elite calcio a 5 di calciatori nati dal 2004 in poi e di due "fuori quota" nati nel 2003.

Nell'esaminare il ricorso il Giudice Sportivo, su segnalazione della società reclamata, aveva accertato come, senza ombra di dubbio, alla gara in questione avesse invece partecipato il calciatore Borghesan Alessio nato il 29 ottobre 2009 tesserato con la società dalla stagione 2021-2022 e quindi in posizione regolare.

Assume la reclamante che il Giudice Sportivo sia incorso in un errore in quanto il calciatore in questione era stato svincolato dalla società Virtus Prenestino al termine della stagione 2021-2022 e non era quindi tesserato per detta società al momento dell'effettuazione della gara.

Il reclamo è fondato.

Esaminati gli atti prodotti dalle parti è possibile ricostruire l'iter del tesseramento del calciatore Borghesan Alessio nato il 29 ottobre 2005 e che ha effettivamente partecipato alla gara.

Il calciatore è stato tesserato dalla società Virtus Prenestino con il nome di Borghesian Alessio (con due L) nella stagione 2021-2022 ed è stato svincolato al termine della stagione 2021-2022. Nell'aggiornare il tesseramento per la stagione 2022-2023 la società ha erroneamente tesserato l'omonimo Borghesian Alessio nato il 22-6-1999.

È quindi accertato che il vero Borghesian classe 2005 al momento della disputa della gara si trovava in posizione irregolare in quanto non tesserato regolarmente per la società Virtus Prenestino.

La protestata buona fede della società reclamata, sulla quale non vi è ragione di dubitare considerando l'evidente errore in cui è incorsa per la concomitante circostanza dell'errore di inserimento del tesseramento nella precedente stagione e nell'omonimia dei due tesserati, non vale ad escludere la responsabilità nella violazione commessa, trattandosi di materia di tesseramento in cui valgono sempre e comunque le risultanze documentali di cui porta la responsabilità piena la società.

Consegue alla irregolare posizione del calciatore Borghesian Alessio nato il 29 ottobre 2005 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di applicare alla società Virtus Prenestino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 gennaio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTALDO PAOLO FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022
(Gara: ELIS A.R.L. – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 22/12/2022 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 206 del 13/01/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società D. Dino Puglisi ha impugnato il provvedimento di squalifica sino al 31-3-2023 del calciatore Castaldo Paolo comminata dal competente Giudice Sportivo.

La reclamante, dopo aver stigmatizzato il comportamento del direttore di gara, a suo dire, impacciato ed impreciso nella compilazione del referto di gara e che avrebbe adottato diverse decisioni a sfavore assai dubbie, contesta la dinamica riportata nel rapporto di fine gara in relazione al gesto addebitato al calciatore Castaldo che avrebbe colpito intenzionalmente l'Arbitro, con una pallonata scagliata da circa dieci metri, all'altezza del ginocchio senza provocare dolore o danni.

Sostiene la reclamante che il gesto del proprio tesserato sarebbe stato del tutto involontario, tanto che prima di sfiorare il direttore di gara, il pallone avrebbe sfiorato un altro proprio calciatore e che l'Arbitro non avrebbe mai potuto vedere né la distanza da cui era stato scagliato il pallone, ne dedurre l'eventuale intenzionalità in quanto girato di spalle rispetto al calciatore.

Il reclamo è infondato.

La lettura del referto, fonte di prova privilegiata, non lascia spazio a dubbi di sorta in quanto l'Arbitro descrive dettagliatamente la dinamica ed aggiunge che il calciatore gli avrebbe rivolto una frase irrispettosa subito dopo il gesto, comportamento incompatibile con la predicata involontarietà del gesto.

La sanzione irrogata è quindi del tutto congrua ed equa rispetto all'occorso e proporzionata al fatto in quanto il gesto commesso era potenzialmente idoneo a causare danni fisici alla vittima e l'assenza di conseguenze non può farsi direttamente derivare da una volontà dell'agente ma da circostanze estrinseche non prevedibili e non volute, quali l'attenuazione della violenza del colpo dovuta al fatto che il pallone aveva sfiorato anche un compagno di squadra o la soggettiva soglia del dolore dell'Arbitro.

La sanzione va quindi pienamente confermata e non merita alcuna rivisitazione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 3 febbraio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli